

Buggino. — *Ai ministri della giustizia e degli affari di culto e dell'agricoltura.* — « Per sapere se, agli effetti dell'applicazione dell'art. 3, del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, non ritengano che, quando il fitto superi le 2,000 lire annue, il contratto agrario debba considerarsi come « piccolo affitto », e quindi soggetto a proroga; sempre quando risulti provato che i terreni stessi sono coltivati col lavoro prevalente dell'affittavolo o di persona della sua famiglia.

« Di conseguenza se sono ammissibili sentenze in aperto contrasto del disposto sopra citato ».

RISPOSTA. — « Il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, dopo avere, nell'articolo 1, incluso tra i contratti agrari soggetti alla proroga, *ope legis*, anche quelli di piccolo affitto, determina, nell'articolo 3, chi debba, agli effetti del decreto stesso, esser considerato « piccolo affittuario ».

« A tale scopo indica, come criterio generale e principale, il fatto della coltivazione diretta. È considerato, infatti, « piccolo affittuario » chi coltivi la terra presa in affitto, prevalentemente con lavoro proprio e di persone della sua famiglia. Riscontrandosi tale elemento, la qualità di « piccolo affittuario » non è discutibile, e non occorre, quindi, fare altre ricerche per l'ammissione al beneficio della proroga ».

« Siccome, però, poteva darsi il caso, che, pur non essendoci il fatto della coltivazione diretta, l'affittuario dovesse essere egualmente ammesso, per ragioni di equità, al vantaggio della proroga, il legislatore provide con l'altro criterio presuntivo riguardante il canone. Dice, infatti, il capoverso dell'articolo 3: « È, in ogni caso, compreso nelle disposizioni del presente decreto, chi paghi, per canone di affitto, non più di lire 2,000 all'anno, per uno o per più fondi complessivamente ».

« In altre parole, la coltivazione diretta del fondo tenuto in affitto, pur essendo un fatto sufficiente per l'attribuzione della qualifica di « piccolo affittuario » non è però, necessario, qualora il canone non superi le lire 2,000.

« Da tale argomentazione appare assai chiaro che la misura del canone stesso non influisce, quando si verifichi la condizione della coltivazione diretta.

« E pertanto, se la Commissione mandamentale negasse la proroga del contratto agrario, perchè il canone supera le lire 2000

annue, pur essendo provato che l'affittuario coltiva il fondo prevalentemente con lavoro proprio e di persone della sua famiglia, sembra a questo Ministero che una siffatta decisione potrebbe essere fondataamente impugnata nelle forme legali.

« *Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura*
« CERMENATI ».

Buggino. — *Ai ministri della giustizia e degli affari di culto e d'agricoltura.* — « Per sapere se agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, non ritengano che quando il fitto superi le 2,000 lire annue il contratto agrario debbasi considerare come « piccolo affitto » e quindi soggetto a proroga, sempre quando risulti provato che i terreni stessi sono coltivati col lavoro prevalente dell'affittavolo o di persone della sua famiglia.

« Di conseguenza, se sono ammissibili sentenze in aperto contrasto del disposto sopracitato ».

RISPOSTA. — « A questo Ministero non è pervenuta notizia che le Commissioni arbitrali mandamentali, istituite a norma dell'articolo 16 del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, per decidere le controversie relative ai contratti agrari, non abbiano rettamente inteso la figura giuridica del piccolo affittuario, la quale trovasi determinata dall'articolo 3 del decreto precitato. Giusta quest'ultima disposizione, deve considerarsi piccolo affittuario non soltanto chi paghi per canone di affitto non più di lire 2,000 all'anno per uno o più fondi complessivamente, ma chiunque coltivi la terra presa in affitto prevalentemente con lavoro proprio e di persona di sua famiglia.

« Ad ogni modo, qualora fossero indicati casi concreti di aperta violazione alle suddette disposizioni, questo Ministero non mancherebbe di assumere opportune informazioni e dare quindi i provvedimenti che eventualmente fossero del caso, compatibilmente con le attribuzioni delle Commissioni arbitrali.

« Si avverte, però, per ogni buon fine, che, con decreto 2 ottobre 1919, n. 2014 (*Bollettino Ufficiale*, 1919, n. 46), la proroga dei contratti agrari, verbali o scritti, di colonia parziaria e di salariato fisso, comunque denominati, e di piccolo affitto, stabilita a tutto l'anno consecutivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, dalla prima parte